

Ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili¹

814.018.21

del 15 febbraio 2000 (Stato 1° gennaio 2013)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 4 capoverso 6 dell'ordinanza del 12 novembre 1997² relativa alla
tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV);
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,³

ordina:

Art. 1

La Confederazione rimborsa ai Cantoni, annualmente e su base forfetaria, gli oneri sopportati a sostegno dell'esecuzione dell'OCOV. Competente per tale indennizzo è l'Ufficio federale dell'ambiente⁴.

Art. 2⁵

L'indennizzo annuale è composto da:

- a. l'indennizzo di base pari a 150 000 franchi per unità d'indennizzo; e
- b. il supplemento.

Art. 3⁶

Le unità d'indennizzo e i supplementi per Cantone sono stabiliti nell'allegato.

Art. 4

Il versamento è effettuato alla fine di giugno.

RU 2000 986

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 1027).

² RS 814.018

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 1027).

⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 1027).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 1027).

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

*Allegato*⁷
(art. 2 e 3)

Unità d'indennizzo e supplementi

Cantone	Unità d'indennizzo	Supplemento	Indennizzo annuale in franchi
ZH	1.20	22 000	202 000
BE	1.00	16 000	166 000
AG	0.80	66 000	186 000
SG	0.80	28 000	148 000
VD	0.70	2 000	107 000
LU	0.60	8 000	98 000
SO	0.60	14 000	104 000
BS	0.60	94 000	184 000
BL	0.60	56 000	146 000
TI	0.60	12 000	102 000
TG	0.60	4 000	94 000
GE	0.50	42 000	117 000
NE	0.50	0	75 000
VS	0.50	98 000	173 000
FR	0.50	6 000	81 000
ZG	0.40	4 000	64 000
SZ	0.40	2 000	62 000
GR	0.40	10 000	70 000
SH	0.40	6 000	66 000
JU	0.40	0	60 000
FL	0.30	0	45 000
AR	0.20	0	30 000
GL	0.20	4 000	34 000
UR	0.10	0	15 000
NW	0.10	0	15 000
OW	0.10	2 000	17 000
AI	0.10	0	15 000

⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DATEC del 18 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 1027).

